

L.R. 20/2007, art. 6, c. 1

B.U.R. 24/2/2016, n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2016, n. 023/Pres.

Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

Modifiche apportate da:

DPRReg. 18/1/2017, n. 017/Pres. (B.U.R. 1/2/2017, n. 5).

DPRReg. 4/10/2018, n. 0196/Pres. (B.U.R. 17/10/2018, n. 42).

DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

CAPO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

CAPO II

Gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale

- Art. 4 Autorizzazione all'impianto
- Art. 5 Autorizzazione al reimpianto
- Art. 6 Autorizzazione al reimpianto anticipato
- Art. 7 Conversione dei diritti di impianto e di reimpianto in autorizzazioni
- Art. 8 Vigneti da ibridi interspecifici
- Art. 9 Misurazioni

CAPO III

Gestione delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013

- Art. 10 Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze
- Art. 11 Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola
- Art. 12 Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare
- Art. 13 Impianti conseguenti a misure di esproprio per motivi di pubblica utilità

CAPO IV

Disposizioni finali

- Art. 14 Controlli
- Art. 15 Raccolta dei dati
- Art. 16 Modulistica
- Art. 17 Abrogazioni
- Art. 18 Disposizioni transitorie
- Art. 19 Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate, nel rispetto dei seguenti regolamenti comunitari:

- a) parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;
- b) regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- c) regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti.¹

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
- a) azienda viticola: complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività;
 - b) campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il 1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
 - c) CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
 - d) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonché di vini senza DOP e senza IGP o varietali;
 - e) Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022 (Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS);²
 - f) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
 - g) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
 - h) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola;³
 - i) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;
 - j) infittimento: variazione omogenea⁴ del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;
 - k) potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati, delle autorizzazioni concesse e non esercitate e delle superfici vitate con ibridi interspecifici di cui alla lettera h);

² Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

³ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

- l) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito il fascicolo aziendale;
- m) reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 1308/2013;
- n) resa di produzione: resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto DOP o IGP. Per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti o nelle autorizzazioni⁵ in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita; per la resa massima delle uve della vendemmia 2018 destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali trova applicazione l'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)⁶;
- o) Servizio competente: Servizio valorizzazione qualità delle produzioni⁷ della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole;
- p) SIAGRI: sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia;
- q) sovrainnesto: innesto di una vite già innestata;
- r) Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari uniti;
- s) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto;⁸
- t) vigneto irriguo: vigneto sul quale è presente un impianto di irrigazione stabile.

Art. 3

(Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale)

1. Le domande e le comunicazioni previste dal presente regolamento ai fini della gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando il sistema informatico dedicato, per il

⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

⁶ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/10/2018, n. 0196/Pres. (B.U.R. 17/10/2018, n. 42).

⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

⁸ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

tramite del CAA che detiene, giusto mandato,⁹ il fascicolo aziendale ovvero di altro CAA delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano l'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In caso di mancata predisposizione delle procedure informatiche o di mancato funzionamento delle stesse accertato dal Servizio competente, è ammessa la presentazione delle domande e comunicazioni di cui al comma 1 in formato cartaceo.

3. Il produttore presenta domanda al fine di ottenere l'autorizzazione per:

- a) impianto di un nuovo vigneto;
- b) reimpianto di un nuovo vigneto a seguito di avvenuto estirpo;
- c) impianto di un nuovo vigneto a fronte del quale il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 1308/2013.

4. Il produttore comunica ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 20/2007:

- a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di un vigneto entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono realizzati gli interventi; nel caso il terreno vitato non sia di proprietà del produttore, alla comunicazione è allegata l'autorizzazione all'estirpo del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora non sia già contenuta nel relativo contratto;
- b) l'avvenuto completamento delle operazioni di impianto o di reimpianto di un vigneto o di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni; alla comunicazione sono allegate la planimetria della superficie interessata al reimpianto, anche in modalità informatica e l'autorizzazione all'impianto o al reimpianto del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo, qualora non siano già contenute nei relativi contratti;
- c) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono eseguite:
 - 1) il sovrainnesto;
 - 2) la modifica della forma di allevamento;
 - 3) l'infittimento del vigneto.

5. Il produttore comunica la propria intenzione di provvedere alla sostituzione delle fallanze eccedenti il 15 per cento del vigneto, causate da patologie, avverse condizioni atmosferiche o mancato attecchimento di sovrainnesti; il Servizio competente effettua gli accertamenti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e comunica l'eventuale nulla osta all'estirpo e alla sostituzione.

6. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà

⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPR n. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15 per cento, non è soggetta a comunicazione.

Capo II Gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale

Art. 4 (Autorizzazione all'impianto)

1. L'autorizzazione all'impianto di un vigneto è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 dicembre 2022, n. 649010 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).¹⁰

2. L'autorizzazione all'impianto non è trasferibile ed è utilizzata nella stessa azienda autorizzata; sono fatti salvi i casi di eredità e successione anticipata, cessione, fusione o scissione di azienda, matrimonio o unione civile, di divorzio o rottura dell'unione civile ed altre fattispecie che saranno valutate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010/2022. In tali ipotesi il Servizio competente provvede alla modifica della titolarità degli atti autorizzatori previa richiesta da parte del soggetto subentrante.¹¹

3. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Art. 5 (Autorizzazione al reimpianto)^{12 13}

1. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 1308/2013 il Servizio competente concede l'autorizzazione al reimpianto al produttore che ha estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che ha presentato domanda di reimpianto comunicando:

- a) la dimensione e l'ubicazione delle superfici estirpate;
- b) la conduzione in fascicolo aziendale, con idoneo titolo al reimpianto, di una superficie agricola, ubicata sul territorio regionale, pari o superiore a quella necessaria per la realizzazione del vigneto.

¹⁰ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹² Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/1/2017, n. 017/Pres. (B.U.R. 1/2/2017, n. 5).

¹³ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

2. La domanda di cui al comma 1, relativa a superfici estirpate dopo il 1° agosto 2022, è presentata in qualunque momento dell'anno ed entro il termine di decadenza del 31 luglio della quinta campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010 come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 marzo 2025, (Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli." – Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025.).

3. Se la superficie da reimpiantare corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, l'autorizzazione è da considerarsi automaticamente concessa alla data in cui è stato completato l'estirpo, senza ulteriore comunicazione da parte della Regione; a tal fine la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), funge da domanda di autorizzazione e, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471, il reimpianto deve essere completato entro il termine perentorio dell'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stato completato l'estirpo; sono fatti salvi i necessari aggiornamenti dello schedario vitivinicolo.

4. Se la superficie da reimpiantare non corrisponde per dimensione e ubicazione alla superficie estirpata, il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con riferimento alla consistenza del vigneto oggetto di estirpo e alla conduzione della necessaria superficie da reimpiantare.

5. L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed è valida fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stata concessa, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2026/471.

6. L'autorizzazione al reimpianto non è concedibile nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati o vigneti realizzati con varietà diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 3.

7. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6

(Autorizzazione al reimpianto anticipato)

1. Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, il Servizio competente concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato al produttore che si impegna ad estirpare una superficie vitata a compensazione, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, e che ha presentato domanda allegando:

- a) la planimetria della superficie oggetto dell'estirpo;
- b) l'autorizzazione al reimpianto anticipato e all'estirpo compensativo rilasciate dal proprietario o dagli eventuali altri aventi titolo qualora le relative superfici non siano di proprietà del produttore e le autorizzazioni stesse non siano già contenute in contratto;
- c) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari a euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore a quattordici anni¹⁴ dalla data della domanda.

2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata in qualunque momento dell'anno, non è concedibile nel caso di impegno ad estirpare impianti non autorizzati o nel caso di conduzione in fascicolo aziendale di una superficie agricola, ubicata sul territorio regionale, inferiore a quella necessaria per la realizzazione del vigneto.

3. L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed è valida fino all'ultimo giorno dell'ottava campagna di commercializzazione successiva alla campagna di commercializzazione in cui è stata concessa, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2026/471¹⁵ dalla data di concessione.

4. Il Servizio competente provvede allo svincolo della polizza fideiussoria, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo compensativo.

5. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impiantate nuove viti, la superficie non estirpata viene considerata come impiantata senza autorizzazione.

Art. 7

*(Conversione dei diritti di impianto e di reimpianto in autorizzazioni)*¹⁶

(ABROGATO).

Art. 8

(Vigneti da ibridi interspecifici)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007, l'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16/2021¹⁷ al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione allo schedario viticolo entro il

¹⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹⁶ Articolo abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹⁷ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

termine di sessanta giorni dal verificarsi di ciascuna delle relative operazioni colturali.

2. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo al rilascio di un'autorizzazione al reimpianto di vigneto per uve da vino.

Art. 9
(Misurazioni)¹⁸

1. Ai fini della gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari secondo quanto disposto dall'articolo 42 del regolamento delegato 2022/126.

CAPO III
Gestione delle superfici di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013

Art. 10
(Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273, il produttore che rispetti i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 16/2021¹⁹, comunica con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione europea e il periodo durante il quale è in produzione.

2. In conformità all'articolo 3 del regolamento delegato 2018/273 e al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, al fine di evitare il verificarsi di turbative di mercato,²⁰ l'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invasatura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere commercializzato solamente se destinato alla distillazione e da esso non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il produttore di piante madri per marze, iscritte allo schedario viticolo, durante il periodo in cui è in produzione l'impianto comunica la propria intenzione di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti purché:

- a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa

¹⁸ Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPR n. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

¹⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPR n. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

²⁰ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPR n. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

- vigente;
- b) i vitigni utilizzati rientrano tra le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16²¹;
 - c) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.²²

4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un'alcove con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/273, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, decorsi almeno cinque anni dalla data dell'impianto, può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, affinché l'uva proveniente dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché le varietà di vite utilizzate rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, comma 3.²³

Art. 11

(Impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273²⁴ i produttori, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura comunicano al Servizio competente l'intenzione di provvedere alla realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione almeno novanta giorni prima di dare avvio alle relative operazioni.

2. Il progetto redatto da un ente di ricerca e sperimentazione è allegato alla comunicazione di cui al comma 1 e contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione;
- c) la durata definita e limitata, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
- d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di conduzione.

3. Il Servizio competente effettua una verifica tecnica dei contenuti del progetto entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

²¹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

²² Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 18/1/2017, n. 017/Pres. (B.U.R. 1/2/2017, n. 5).

²³ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

²⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano la proroga della durata del progetto per un periodo massimo non superiore a cinque anni, motivandone le ragioni.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e sono oggetto di ampia divulgazione.

6. Al produttore è vietato:

- a) iscrivere le superfici impiantate nello schedario viticolo;
- b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.

7. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di estirpare a proprie spese le superfici impiantate, entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80 per cento vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo.

9. La realizzazione di campi di conservazione destinati alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2, lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7.²⁵

10. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273, in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, affinché l'uva proveniente dai vigneti di cui al comma 1 e i prodotti vitivinicoli ottenuti con tale uva possano essere commercializzati purché le varietà di vite utilizzate rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, comma 3.²⁶

11. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

12. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

²⁵ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

²⁶ Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

Art. 12

(Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20/2007, il produttore di una superficie vitata inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino destinato al consumo familiare non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

Art. 13

(Impianti conseguenti a misure di esproprio per motivi di pubblica utilità)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2018/273²⁷, il produttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto di impiantare una nuova superficie purché questa non superi il 105 per cento della superficie vitata oggetto di esproprio.

2. Il produttore comunica l'estirpo e il successivo reimpianto di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), allegando copia del provvedimento di esproprio, la planimetria, anche in modalità informatica, della superficie estirpata e di quella reimpiantata, e la richiesta di registrazione della superficie vitata nello schedario viticolo.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

(Controlli)

1. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20/2007, effettua controlli anche a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nell'istanza nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale.

2. Il controllo si estrinseca:

- a) nell'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuato anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi allo schedario viticolo, anche con riferimento all'intero potenziale produttivo viticolo aziendale;
- b) nella verifica documentale presso il CAA che gestisce le pratiche di variazione del potenziale produttivo viticolo del produttore.

²⁷ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPR 18/6/2026, n. 070/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

Art. 15
(Raccolta dei dati)

1. Il Servizio competente raccoglie, su base informatica, i seguenti dati:
- a) le autorizzazioni concesse per gli impianti viticoli,
 - b) le superfici vitate sulle quali è accertata la presenza di impianti privi di autorizzazione;
 - c) le superfici vitate non autorizzate estirpate;
 - d) le domande di autorizzazione ricevute;
 - e) le domande di autorizzazione respinte o archiviate;
 - f) le domande di conversione di diritti in autorizzazioni;
 - g) le comunicazioni di estirpo, di impianto e di reimpianto.

Art. 16
(Modulistica)

1. Il Servizio competente predispone e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio.

Art. 17
(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 333 (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20), è abrogato.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Regione 333/2009 continua ad applicarsi ai procedimenti:
- a) di estirpo completati entro il termine del 31 dicembre 2015 e comunicati al Servizio competente entro il 1° aprile 2016;
 - b) di trasferimento dei diritti di impianto relativi a contratti di compravendita presentati per la registrazione alla competente Agenzia delle entrate entro il 31 dicembre 2015.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.